



COMUNE DI DORGALI  
PROVINCIA DI NUORO  
AREA TECNICA, LL.PP. E URBANISTICA

CONVENZIONE CONTENENTE LE NORME E CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA  
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERE DEI LAVORI DI:  
**RICOSTRUZIONE TOTALE E ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL CANALE TOMBATO SITO  
LUNGO CORSO UMBERTO A DORGALI.**  
**CUP: F84H14002390002 CIG: 728289316E**

L'anno duemila diciassette, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso gli uffici del Comune di Dorgali, Area Tecnica, LL.PP. e Urbanistica, Corso Umberto n. 37, 08022 Dorgali, sono comparsi i signori di seguito indicati:

- **Dott. Ing. Francesco Fancello**, nato a Nuoro il 25/04/1979, domiciliato in ragione della carica in Dorgali, Corso Umberto n. 37, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, LL.PP. e Urbanistica (da questo punto in poi "l'Amministrazione"), ed in esecuzione del decreto sindacale n°05/2016;
- \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in qualità legale rappresentante della \_\_\_\_\_, **C.F.** \_\_\_\_\_ **P.IVA** \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto in qualità \_\_\_\_\_ (da questo punto in poi "il Contraente");

**DETTI COMPARENTI, AVENTI I REQUISITI DI LEGGE, PREMETTONO CHE**

- il canale tombato sito sotto il Corso Umberto a Dorgali è oggi in drammatiche condizioni funzionali, strutturali e conseguentemente di sicurezza, infatti, a seguito dell'alluvione del 18-19 Novembre 2013, dopo aver osservato dei cedimenti nel manto bituminoso si è provveduto ad effettuare vari sopralluoghi che hanno messo in evidenza lo stato precario in cui versa quest'importante infrastruttura che raccoglie le acque di un bacino imbrifero completamente racchiuso all'interno dell'abitato, nonché le acque che non vengono intercettate dal canale di guardia posto a monte dell'abitato;
- per ottemperare al problema si dovrà realizzare un intervento di ricostruzione totale del canale tombato, che consisterà nella demolizione totale dell'infrastruttura attuale, sia perché allo stato attuale un semplice intervento manutentivo non potrebbe risolvere le problematiche sia perché è

necessario un adeguamento della sezione idraulica del canale che risponda in modo corretto alle attuali normative;

- i tecnici comunali, con relazione datata 08/08/2014, allegata alla nota del 15/09/2014 prot. N°14887, trasmessa all'Amm.ne Com.le, descrivono lo stato di fatto del canale tombato di Corso Umberto;

- con la Determinazione n°1505 del 01/10/2014 è stato affidato l'incarico relativo alla predisposizione del progetto preliminare e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, all'Ing. Graziano Curreli con sede a Fonni (NU) in Via Garibaldi 14;

- con deliberazione della Giunta Comunale n°197 del 10/07/2015 è stato approvato il progetto preliminare relativo all'intervento di "Ricostruzione totale e adeguamento idraulico del canale tombato sito lungo Corso Umberto a Dorgali" dell'importo complessivo di € 2.400.000,00

- Con la determinazione n° 1336 del 20/11/2017 si stabilisce:

- di avviare la procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva dell'intervento;
- gli onorari, calcolati ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/2016, che per il servizio di progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva, in netti € 46.859,87 più gli oneri contributivi e più iva, ed individua il servizio in oggetto nelle cat. D.05, IB.08 e V.03;
- di affidare il servizio mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016;
- di affidare il servizio al soggetto che, valutato il possesso dei requisiti previsti nel bando di gara, di cui al comma 1 dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016, avrà offerto il miglior rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa), ai sensi dell'art. 95 comma 3, del D.Lgs n. 50/2016

- Con la determinazione n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si approva il verbale di gara e si aggiudica in via definitiva al \_\_\_\_\_, che ha ottenuto un punteggio pari ad \_\_\_\_/100, offrendo il ribasso temporale di giorni \_\_\_\_\_ e il ribasso economico sull'importo posto a base di gara del \_\_\_\_\_% e quindi il prezzo di € \_\_\_\_\_ (esclusi oneri contributivi e IVA).

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1. Premesse e documenti facenti parte della Convenzione**

1. Le suddette premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Sono depositati agli atti dell'Amministrazione unitamente alla presente convenzione e ne fanno parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati al medesimo, i seguenti documenti:

- Gli atti di gara per l'affidamento del servizio in questione, approvati con determinazione n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, 2017;
- la nota con la quale il Contraente fornisce i dati relativi agli obblighi ex art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- Cauzione definitiva n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- Copertura assicurativa, rilasciata dalla Soc. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza

3. Le Parti dichiarano espressamente di conoscere l'integrale contenuto della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo e tutto quanto richiamato in premessa.

## **Articolo 2. Oggetto della convenzione e modalità esecutive**

1. L'Amministrazione affida al Contraente, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico di progettazione definitiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva dell'intervento di: **"RICOSTRUZIONE TOTALE E ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL CANALE TOMBATO SITO LUNGO CORSO UMBERTO A DORGALI."**

2. Il Contraente si obbliga, inoltre, a svolgere le predette prestazioni nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, comunitarie, statali e regionali vigenti ed applicabili in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento alle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della L.R. n. 5/2007, e ss.mm.ii., gli artt. in vigore del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., della L. 64/1974 e ss.mm.ii. e del D.M. 11/03/1988 s ss.mm.ii..

## **Articolo 3. Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco Fancello, dipendente dell'Amministrazione comunale di Dorgali e Responsabile dell'Area tecnica.

## **Articolo 4. Modalità esecutive della prestazione e tempi di consegna**

1. La progettazione dovrà essere improntata al rispetto della normativa citata al precedente art. 2 della presente Convenzione ed alle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento.

2. Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro \_\_\_\_\_ giorni naturali e continuativi dalla data di acquisizione di tutti gli studi e/o indagini ritenute necessarie per una corretta progettazione, corredato da tutti gli elaborati previsti per legge in riferimento alla particolare tipologia dell'intervento.

3. L'attività del Coordinatore della sicurezza sarà svolta attenendosi a quanto previsto dall'art. 91 e dagli Allegati XV e XVI del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Le attività correlate alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza dovranno essere svolte nel rispetto dei tempi di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii..

## **Articolo 5. Importo della prestazione**

1. L'importo dell'incarico offerto in sede di gara ed accettato da entrambe le parti senza riserva alcuna è pari ad euro di € \_\_\_\_\_, esclusi iva, oneri contributivi e previdenziali.

2. Sono a carico dell'Ente l'eventuale Rivalsa INPS, Inarcassa e sul totale l'IVA.

3. L'importo complessivo degli onorari e rimborsi spese, ed altre eventuali prestazioni collegate, sia pure variando gli importi delle categorie preventivate, non potrà, in alcun caso, superare la soglia

prevista di € \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 6. Modalità di erogazione dell'importo della prestazione**

Gli onorari e le spese della prestazione di cui all'art. 2 della presente Convenzione verranno corrisposti al Contraente come di seguito indicato:

- il 50% all'atto della verifica formale dal parte del RUP del progetto definitivo presentato;
- il restante 50% all'atto di approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante.

#### **Articolo 7 . Modalità di pagamento e fatturazione**

1. A seguito della verifica, effettuata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, e dell'approvazione del livello progettuale da parte del Responsabile dell'Area Tecnica il Contraente potrà emettere regolare fattura e richiedere il pagamento della prestazione eseguita.
2. Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuta presentazione della fattura/parcella, il Responsabile Unico del Procedimento valuterà la regolarità della stessa, acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva, e, solo in caso di regolarità di entrambi i documenti, emetterà il certificato di pagamento.
3. Il mandato di pagamento sarà subordinato alla verifica del rispetto del patto di stabilità dell'Ente.
4. Non saranno imputabili né addebitabili all'Amministrazione eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilità di verificare i servizi prestati e le forniture eseguite in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme.
5. Le fatture dovranno essere di formato elettronico, ai sensi ai sensi della Legge 244/2007, indirizzate a Comune di Dorgali (P. IVA 00160210910) Area Tecnica, LL. PP. E Urbanistica, Corso Umberto n. 37, 08022 Dorgali, Codice Univoco Ente UFI9IO, e dovranno indicare il CUP dell'intervento e Il Codice Identificativo Gara.
6. Il pagamento sarà effettuato con accredito sui conti correnti indicati dal Contraente come riportato al successivo articolo 8 della presente Convenzione.
7. Il pagamento secondo la suddetta modalità ha valore di quietanza e fa salva l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente. Il Contraente si obbliga a rendere tempestivamente note all'Amministrazione, con comunicazione scritta, le eventuali variazioni delle predette modalità di accredito. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Articolo 8. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Contraente assume, con la sottoscrizione della presente Convenzione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., prendendo atto che i dati identificativi dell'intervento sono i seguenti:

- Codice Unico di Progetto (CUP): **F84H14002390002;**

- Codice Identificativo Gara (CIG): **728289316E**;

1. Il Contraente ha comunicato che i conti correnti dedicati di cui all'articolo 3 della citata legge sono i seguenti:

- Titolare \_\_\_\_\_
- IBAN: \_\_\_\_\_
- Banca \_\_\_\_\_
- La persona delegata ad operare sul predetto conto bancario è : \_\_\_\_\_

2. Il Contraente si obbliga a comunicare all'Amministrazione tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di quindici giorni dall'avvenuta modifica, ogni variazione relativa ai dati sopra riportati.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione di diritto della presente Convenzione.

5. L'Amministrazione verifica l'assolvimento, da parte del Contraente, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Articolo 9. Autorizzazioni e contatti con gli Enti**

1. Il Contraente si obbliga a tenere gli opportuni contatti con gli enti esterni, gli uffici coinvolti nel procedimento e i professionisti incaricati per prestazioni specialistiche ed a introdurre nei documenti di progetto, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e degli organi tecnici di Controllo o altri enti esterni preposti per le autorizzazioni necessarie, sino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

2. Il professionista incaricato dovrà inoltre essere presente nell'eventualità di indizione di conferenza di servizi.

3. Nel caso di richiesta di modifiche, i nuovi termini di presentazione saranno determinati volta per volta dal Responsabile del Procedimento in funzione delle difficoltà di studio delle modifiche proposte. Tuttavia, qualora le modifiche richieste consistano in semplici adeguamenti, tutto il tempo occorrente per le modifiche stesse sarà considerato ritardo nella presentazione e saranno applicate le penali previste nell'art. 20.

#### **Articolo 10. Divieto di cessione del contratto e del credito**

1. E' fatto divieto al Contraente di cedere il presente Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente.

2. Il Contraente può cedere a terzi i crediti derivanti dalla presente convenzione solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed a condizione che l'Amministrazione accetti espressamente la cessione.

#### **Articolo 11. Clausola risolutiva espressa**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 108, D.Lgs. n. 50/2016 e anche nelle seguenti ipotesi:

a) qualora intervenisse nei confronti del Contraente l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge n. 1423/1956 ed agli articoli 2 e seguenti della Legge n. 575/1965;

b) qualora intervenisse nei confronti del Contraente sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione o di qualunque altro soggetto comunque interessato alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

c) qualora si accertasse, successivamente alla stipulazione della presente convenzione, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciate dal Contraente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in sede di gara e prima della stipula della presente Convenzione, ovvero il venir meno, in capo al Contraente stesso, dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente prestazione;

d) qualora si venisse meno agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, così come disciplinati dall'art. 3 dall'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

e) qualora intervenisse la cessione totale o parziale della presente Convenzione o dei crediti, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 10 della presente Convenzione;

g) qualora si dimostrasse che il Contraente ha violato gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.

2. Qualora si verificasse anche una sola delle ipotesi indicate al precedente comma 1 del presente articolo, la risoluzione del Contratto si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione, a mezzo di PEC, e comporterà il risarcimento dell'eventuale danno in favore dell'Amministrazione stessa.

## **Articolo 12. Risoluzione del Contratto**

1. L'Amministrazione procederà alla risoluzione della presente Convenzione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

- abbandono, sospensione non autorizzata (anche parziale) o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste nella presente convenzione;
- mancata corretta esecuzione, a perfetta regola d'arte ed in conformità alla convenzione, di tutto o parte delle prestazioni di cui alla presente convenzione;
- affidamento in subappalto, anche in parte, delle prestazioni oggetto della presente Convenzione;
- qualora l'ammontare delle penali per ritardo di cui al successivo articolo 20 della presente Convenzione raggiunga un importo massimo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del

corrispettivo contrattuale netto, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

### **Articolo 13. Recesso dal contratto**

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dalla presente convenzione, con preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni da comunicarsi al Contraente a mezzo Posta Elettronica Certificata. Decorso il suddetto termine di preavviso, il Contraente è obbligato a cessare l'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Amministrazione, ed a consegnare all'Amministrazione stessa la documentazione ricevuta e i documenti oggetto del servizio già accettati.
2. In caso di recesso, a fronte delle prestazioni rese, nonché a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e/o pretesa del Contraente, l'Amministrazione corrisponderà a quest'ultimo una somma corrispondente al compenso dovuto per la quota di servizio effettivamente prestata ed il 10% (dieci per cento) del valore corrispondente alla differenza tra i 4/5 (quattro quinti) del corrispettivo convenuto di cui al precedente articolo 4 e l'importo dei servizi eseguiti.
3. Fermo quanto sopra, resta salvo il diritto del Contraente di trattenere le somme già ricevute per le attività effettivamente svolte e già regolarmente pagate.

### **Articolo 14. Incompatibilità**

Il Contraente dichiara che non sussistono motivi di incompatibilità legati a interessi di qualunque natura con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

### **Articolo 15. Esecuzione in danno**

1. In caso di risoluzione della convenzione o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività contrattualizzate, l'Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell'eventuale maggior costo al Contraente, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nei casi di cui al precedente comma, l'Amministrazione ha inoltre la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che il Contraente è tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il Contraente dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge.

### **Articolo 16. Verifica di conformità delle prestazioni**

1. Il livello di progettazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016, è sottoposto alla verifica da parte del soggetto preposto al controllo. Lo svolgimento dell'attività di verifica, così come previsto dal

Codice, deve essere documentato attraverso la redazione di apposito verbale, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

2. Ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione l'Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Contraente possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del presente affidamento. Qualora dovessero risultare aspetti di non conformità rispetto alla prestazione contrattualizzata, il Contraente dovrà provvedere ad eliminare le difformità rilevate entro il termine indicato dall'Amministrazione secondo le disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento ferma la facoltà di procedere all'applicazione delle penali di cui all'articolo 20.

3. Il Responsabile del Procedimento effettua la verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del Contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento avvia la verifica di conformità entro dieci giorni dall'ultimazione delle prestazioni e la conclude entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione delle stesse.

5. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri e secondo le modalità che il Responsabile Unico del Procedimento ritenga necessari.

6. A seguito dell'esito positivo della verifica sulla corretta esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2 della presente Convenzione il Responsabile Unico del Procedimento provvederà agli adempimenti per i pagamenti delle attività, fatti salvi i casi di impossibilità non imputabili all'Amministrazione.

#### **Articolo 17. Obblighi di riservatezza**

1. Salvo autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione e fatta eccezione per quanto richiesto da disposizioni di legge o regolamenti applicabili ovvero da ordini dell'autorità giudiziaria, il Contraente si impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie o delle informazioni di qualsiasi natura, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico di cui alla presente convenzione. In particolare, le notizie e le informazioni non dovranno essere comunicate o divulgate a terzi, né potranno essere utilizzate dal Contraente o da parte dei suoi collaboratori per fini diversi da quello dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

2. Il Contraente dovrà, altresì, rispettare l'obbligo di cui al comma precedente relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione.

4. Gli obblighi di cui ai precedenti commi non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente utilizza, sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.



5. Al Contraente è riconosciuta la facoltà di citare i termini essenziali della presente Convenzione esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a selezioni, gare e appalti.

#### **Articolo 18. Proprietà dei prodotti**

1. Il contraente si impegna a consegnare all'amministrazione copia di tutti gli elaborati in formato cartaceo, nel numero di copie che il RUP riterrà necessario, ed in formato digitale, sia firmato digitalmente sia in formati editabili ritenuti idonei dal RUP.

2. Tutti gli elaborati oggetto della presente Convenzione saranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che acquisisce, oltre alla proprietà esclusiva, anche i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico dei prodotti originali e del materiale realizzato, conservati su qualsiasi supporto, nell'ambito della prestazione di cui alla presente convenzione, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o eccezione al riguardo.

3. Il Contraente garantisce ed assicura che i contenuti di tutti gli elaborati prodotti sono tali da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni di sorta da parte di terzi, ivi comprese quelle per plagio, contraffazione, imitazione ed utilizzo non autorizzato.

4. Il Contraente tiene indenne l'Amministrazione comunale qualora, a causa dei contenuti degli elaborati relativi alle prestazioni di cui alla presente convenzione, venissero indirizzate alla stessa richieste di inibizione al loro utilizzo e richieste risarcitorie di qualsiasi genere e specie.

5. Il Contraente tiene indenne l'Amministrazione da quanto potrebbe scaturire da eventuali sentenze di condanna circa contestazioni sui contenuti degli elaborati prodotti nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente convenzione e dovrà farsi carico di ogni e qualsiasi spesa che l'Amministrazione stessa riterrà di sostenere per far valere le proprie ragioni e quelle di utilizzo dei suddetti contenuti.

6. Gli elaborati progettuali e tutto quanto consegnato dal Contraente nell'ambito della realizzazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nei modi e nei mezzi che riterrà opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che saranno ritenute necessarie, senza che dal Contraente possano essere sollevate eccezioni di sorta.

7. L'Amministrazione può senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare, cedere e modificare, anche solo parzialmente, tutto il materiale e i prodotti originali, conservati su qualsiasi supporto, derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

8. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

#### **Art. 19. Trattamento dei dati**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, titolare del trattamento dei dati sensibili e di qualunque altra informazione resa di carattere personale e professionale è il Comune di Dorgali; il

Responsabile del trattamento dei dati solo ed esclusivamente per il procedimento disciplinato dalla presente convenzione è individuato nella figura del Responsabile Unico del Procedimento. I dati forniti dal Contraente sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività della presente Convenzione.

2. L'Amministrazione garantisce il Contraente in merito al fatto che i dati e/o informazioni rese non saranno in alcun modo diffusi a terzi che non intervengano nel procedimento inerente il presente atto.

3. La conservazione avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.

4. Il contraente può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati.

### **Articolo 20. Penali**

1. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione per cause imputabili esclusivamente al Contraente, saranno applicate le penali previste dai seguenti commi.

2. Qualora la presentazione del progetto venisse ritardata oltre il termine prescritto, si applicherà una penale in ragione di € 100.00 per ogni giorno di ritardo.

3. Qualora il ritardo ecceda i quindici giorni, l'Amministrazione Comunale si riterrà libera da ogni impegno verso il Contraente, senza che questi possa pretendere compensi di sorta sia per onorari che per rimborso spese, e provvederà a far eseguire il progetto nelle sue varie fasi da altro professionista, quale esecuzione in danno.

4. Nel caso in cui il Contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo sostanzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente convenzione e nei documenti richiamati nella medesima, l'Amministrazione opererà applicando la penale di € 100.00 per ogni giorno sino al momento in cui le prestazioni non saranno eseguite in modo effettivamente conforme alla presente convenzione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Il Contraente prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

6. Qualora il ritardo nell'adempimento degli obblighi derivanti in capo al Contraente dalla presente convenzione determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all'Amministrazione la risoluzione della convenzione per grave inadempimento.

7. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Articolo 21. Patto di Integrità**

Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto nel Patto di integrità allegato alla presente, la cui bozza è stata approvata con delibera della G.C. n°228 del 07/08/2015, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n°190 e della deliberazione della G.R. n°30/16 del 16/06/2015.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. Ai sensi dell'art. 57, comma 5, del citato DPR n. 131/1986, sarà obbligato al pagamento dell'imposta la Parte che ne richiederà la registrazione.

Letto, approvato, firmato e sottoscritto

Dorgali \_\_\_\_\_, 2017

Il Contraente

\_\_\_\_\_

Il Responsabile Area Tecnica

Dott. Ing. Francesco Fancello